

**SCHEMA DI  
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: COCIANCICH)

Roma, 20 gennaio 2016

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM(2015) 627)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso introduce un approccio comune finalizzato a garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online nell'Unione, allorché temporaneamente presenti in un altro Stato membro, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne;

ricordato che la proposta in titolo si iscrive nell'ambito della Strategia per il mercato unico digitale (COM(2015) 192), un mercato in cui persone e imprese non incontrano ostacoli all'accesso e all'esercizio delle attività online in condizioni di concorrenza leale e con un livello elevato di protezione dei consumatori e dei dati personali, e che consentirebbe di arricchire il PIL europeo di 415 miliardi di euro l'anno, secondo lo studio del Parlamento europeo *Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19*, dell'aprile 2015;

ricordato, inoltre, che strettamente correlata alla portabilità transfrontaliera dei servizi online è l'abolizione delle tariffe di roaming all'interno dell'Unione europea – a partire dal 15 giugno 2017 – prevista dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione;

considerato che:

- l'articolo 3 della proposta di direttiva stabilisce l'obbligo, in capo al fornitore di servizi di contenuti online, di garantire la portabilità transfrontaliera dei propri servizi di contenuti online nel mercato interno, ai propri abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso da quello di residenza;

- ai sensi dell'articolo 2 della proposta, per “servizio di contenuti online” si intende un servizio che dà accesso a contenuti o opere audiovisivi (tra cui musica, giochi, video, notizie, trasmissioni radiotelevisive, ecc.), prestato legalmente online in forma “portabile” (non vincolato a un luogo specifico) nello Stato membro di residenza dell'abbonato, contro pagamento di un corrispettivo in denaro, oppure senza esigere pagamento ma a condizione di conoscere il suo Stato membro di residenza;

---

Al Presidente  
della 8<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

- ai sensi dell'articolo 4 della proposta di direttiva, la prestazione di un servizio di contenuti online ad un abbonato, anche se temporaneamente presente in uno Stato membro diverso da quello di residenza, si considera come avvenuta esclusivamente nello Stato membro di residenza dell'abbonato stesso,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

la proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto la natura stessa dell'oggetto, ovvero la portabilità dei servizi di contenuti online, è essenzialmente una questione di carattere transnazionale e pertanto solo un intervento dell'Unione può garantire che le condizioni di accesso dei consumatori ai servizi di contenuti online non varino da Paese a Paese;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, esso appare rispettato in quanto la proposta si limita a stabilire il minimo necessario al fine di raggiungere l'obiettivo di facilitare la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, attraverso la disposizione che definisce il luogo della prestazione transfrontaliera come lo Stato membro di residenza dell'abbonato e la disposizione che impone al fornitore di servizi l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera. La proposta, quindi, non influisce in modo sostanziale sui modelli di *business* dei fornitori dei servizi. In particolare, la proposta non obbliga i fornitori dei servizi a rinegoziare i contratti, in quanto – ai sensi dell'articolo 5 – sono inapplicabili tutte le disposizioni dei contratti in contrasto con l'obbligo di assicurare la portabilità transfrontaliera. Inoltre, la proposta non impone costi sproporzionati ai fornitori dei servizi di contenuti online, in quanto non richiede di garantire la qualità della prestazione di tali servizi al di fuori dello Stato membro di residenza dell'abbonato (articolo 3, paragrafo 2) e gli consente di non doversi adeguare alle normative e modalità di prestazione proprie di Stati membri diversi da quello di residenza dell'abbonato (articolo 4).

Roberto Cociancich